

Allegato "B" al repertorio n. 4804 alla raccolta n. 3609

Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale

Le Curandaie APS

Art. 1 - Denominazione, sede legale e durata

E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni), l'associazione di promozione sociale denominata "Le Curandaie APS" (di seguito Associazione), con sede legale nel Comune di Firenze. La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.

La durata dell'associazione è fino al 2050.

L'associazione non intende fare alcuna discriminazione di genere in generale e con riferimento a chi può essere associato o titolare di cariche, pertanto tutte le volte che le clausole del presente Statuto sono declinate al femminile, deve intendersi compresa anche la declinazione al maschile.

Art. 2 - Scopo

L'Associazione nasce al fine di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a favore di associate, loro familiari o parti terze, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità delle associate, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutte le associate, svolgendo in via principale le attività di interesse generale di seguito specificate:

- promozione e tutela dei valori e dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

In particolare, l'associazione intende attivare un circuito di iniziative culturali, economiche e sociali, valorizzando la ricchezza del tessuto sociale e aventi come protagoniste le donne e le donne-madri, con particolare attenzione alla loro necessità di inserirsi o rientrare nel mondo del lavoro; dare vita a spazi di confronto e di condivisione per

donne, famiglie, bambini e ragazzi; attivare socialità e produttività, principalmente in riferimento ai neo genitori che si trovano a fare i conti da un lato con un sistema di conciliazione che prevede poche risorse e pochi spazi di confronto e dall'altro la flessibilità lavorativa.

Art. 3 - Attività

Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l'Associazione può organizzare attività quali ad esempio: conferenze, mostre, incontri e dibattiti, laboratori creativi; realizzazione di un network di gruppi e associazioni di donne e madri nel territorio; realizzazione della Banca delle Competenze; sostegno rivolto a donne e genitori; sviluppo piattaforme online per servizi alla genitorialità.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà svolgere in via strumentale e non prevalente qualsiasi altra attività, anche economica, idonea al conseguimento delle finalità del sodalizio, a norma dell'articolo 6 del Codice del Terzo Settore, secondo criteri e limiti definiti con Decreto ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore - attraverso la richiesta a parti terze di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, alle proprie associate, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 4 - Ammissione delle socie

Saranno ammesse a far parte dell'Associazione tutte coloro le quali, aderendo alla finalità istituzionali del sodalizio, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo Statuto ed i regolamenti che saranno eventualmente adottati dal Consiglio Direttivo. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale questi dovrà specificare le proprie complete generalità ed obbligarsi al rispetto dello Statuto dell'Associazione, dei suoi regolamenti e delle delibere degli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità

perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessata e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro socie.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla alle interessate.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può - entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto - chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Il trattamento dei dati personali acquisiti all'atto dell'iscrizione presso l'associazione, nonché nel corso del rapporto associativo, sono finalizzati all'instaurazione e gestione del vincolo associativo e non possono essere comunicati o diffusi a terzi fatta espressa accettazione da parte dell'interessata e salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge e per la stipula di polizze assicurative.

All'atto dell'ammissione, la socia si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

Non è ammessa la figura della socia temporanea. La quota associativa non è trasmissibile.

Art. 5 - Diritti e doveri delle socie.

Tutte le socie hanno diritto di voto ed hanno diritto all'elettorato attivo e passivo. Il diritto di voto da parte della minore è esercitato da chi ne ha la responsabilità genitoriale o da soggetto che ne ha la rappresentanza legale.

Tutte le socie hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto, in particolare le socie hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione, conservati presso la sede dell'Associazione.

La socia volontaria non potrà in alcun modo essere retribuita, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, avvalendosi l'associazione prevalentemente dell'attività resa in forma volontaria e gratuita delle proprie associate.

L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratrici dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo alle proprie associate (nei limiti previsti dall'articolo 36 Codice Terzo Settore).

Il comportamento della socia verso le altre aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede,

onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle emanate delibere degli organi associativi.

Art. 6 - Recesso ed esclusione della socia.

La socia può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare alla Presidente. La socia può essere esclusa dall'associazione nei seguenti casi:

- morosità protrattasi per 3 mesi dal termine di versamento richiesto,
- gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa,
- decesso

L'esclusione della socia è deliberata dal Consiglio Direttivo e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera raccomandata o tramite qualunque mezzo che possa ottenere la conferma di ricezione.

La socia interessata dal provvedimento può chiedere che sia posto all'ordine del giorno della successiva Assemblea l'esame dei motivi che hanno determinato l'esclusione al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea - che deve avvenire nel termine di tre mesi - la socia interessata dal provvedimento si intende sospesa.

Le Socie recedute e/o escluse non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Art. 7 - Gli organi sociali

Gli organi dell'associazione sono:

1. l'Assemblea dei soci;
2. il Consiglio Direttivo, con le funzioni di Organo di Amministrazione (composto da Presidente, Vice Presidente e Segretaria);
3. la Presidente.

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Art.8 - L'assemblea

L'Assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dalla Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, mediante:

1. avviso scritto da inviare con lettera semplice/fax/e-mail/ telegramma agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
2. avviso affisso nei locali della sede almeno 20 giorni prima.

L'Assemblea delle socie è convocata dalla Presidente almeno una volta all'anno ed è presieduta dalla Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento da uno dei membri del Consiglio Direttivo o, in loro assenza, da persona designata dagli intervenuti. L'Assemblea nominerà una segretaria che provvederà a redigere il verbale dell'adunanza e sottoscriverlo unitamente alla Presidente della stessa.

Deve inoltre essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando lo richiede almeno un decimo delle socie con specifica richiesta scritta contenente i punti da mettere all'ordine del giorno.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e l'indicazione del luogo ove si terrà la riunione, presso la sede sociale o in altro luogo ritenuto idoneo dal Consiglio Direttivo purché in Italia. L'Assemblea può svolgersi anche a distanza, mediante mezzi di telecomunicazione, o in forma mista, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto, per la delibera di scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per la delibera di trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi in data diversa dalla prima, qualunque sia il numero delle presenti.

Spetta alla competenza dell'Assemblea ordinaria la delibera delle seguenti questioni:

1. nomina e revoca della Presidente,
2. nomina e revoca del Consiglio Direttivo,
3. approvazione del bilancio consuntivo e preventivo annuale predisposti dal Direttivo,
4. determinazione annuale dell'importo della quota sociale di adesione,
5. ratifica delle esclusioni delle socie deliberate dal Consiglio direttivo,
6. approvazione del programma annuale dell'associazione;
7. approvazione dei regolamenti interni
8. deliberazioni sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti;
9. deliberazione sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza delle presenti e rappresentate per delega, sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l'Assemblea lo ritenga opportuno.

Spetta alla competenza dell'Assemblea straordinaria la delibera delle seguenti questioni:

1. approvazione di eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 delle associate e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
2. trasformazione, fusione, scissione dell'associazione con la presenza dei $\frac{3}{4}$ delle associate e il voto favorevole della

maggioranza delle presenti;

3. scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio residuo, con il voto favorevole di almeno 3/4 delle associate.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee tutte le socie iscritte nel libro delle associate. Hanno diritto di votare e di essere elette le socie in regola con il pagamento della quota. Ciascuna associata ha un voto.

I membri del Consiglio Direttivo non hanno voto nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Le associate possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un'altra associata, mediante delega scritta. Ogni associata non può ricevere più di 3 (tre) deleghe.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dalla segretaria o da una componente dell'assemblea appositamente nominata. Il verbale viene sottoscritto dalla Presidente e dalla redattrice ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura della Segretaria nella sede dell'associazione.

Ogni socia ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia.

Art. 9 - II Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, dalla quale è eletto. Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a quindici componenti, secondo quanto stabilito dall'Assemblea stessa. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche a distanza, mediante mezzi di telecomunicazione, o in forma mista, purché sia possibile verificare l'identità dei partecipanti.

I membri del Consiglio Direttivo, tra cui la Presidente e la Vice Presidente, durano in carica tre anni e scadono con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio del loro mandato e sono rieleggibili.

La convocazione del Consiglio Direttivo è effettuata dalla Presidente quando ne ravvisi l'opportunità o convocata quando richiesta da un terzo dei membri del Consiglio Direttivo stesso.

Le convocazioni possono essere effettuate con pluralità di mezzi e devono riportare l'ordine del giorno, la data, l'orario il luogo e devono essere rese note con un preavviso di almeno 3 giorni dalla data di svolgimento.

Per la validità della adunanza è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei membri e le delibere vengono assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo:

1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

2. redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
3. redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo;
4. ammette le nuove socie;
5. esclude le socie salva successiva ratifica dell'assemblea;
6. decide in merito al conseguimento della personalità giuridica.

Nell'ambito del Consiglio Direttivo sono previste almeno le seguenti figure:

1. la Presidente (eletta direttamente dall'Assemblea generale),
2. la Vice Presidente (eletta nell'ambito del Consiglio Direttivo stesso),
3. la Segretaria (eletta nell'ambito del Consiglio Direttivo stesso),

La maggioranza delle amministratrici sono scelte tra le persone fisiche associate si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il potere di rappresentanza attribuito alle amministratrici è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 10 - La Presidente

La Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione con poteri di firma, provvede alla convocazione dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo e li presiede.

Art. 11 - La Vice Presidente

La Vice Presidente sostituisce la Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento. La firma della Vice Presidente costituisce di fronte ai terzi prova dell'assenza o impedimento della Presidente.

Art. 12 - La Segretaria

La Segretaria redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dalla Presidente.

Art. 13 - I mezzi finanziari

L'associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- quote e contributi delle associate, nella misura decisa annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al

sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;

- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- proventi da attività di raccolta fondi;
- proventi da attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 Codice del Terzo Settore;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

L'Associazione è tenuta per almeno dieci anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî, contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali delle associate e dei terzi, della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

Art. 14 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio, redatto anche nella forma del rendiconto finanziario se ne ricorrono i presupposti previsti dall'art. 13 del Codice del Terzo Settore, viene predisposto dal Consiglio Direttivo, viene depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima dell'Assemblea di approvazione e può essere consultato da ogni associata.

L'Assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 3, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato a favore delle attività statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art.15 - Elenco dei libri e registri sociali

L'organo Amministrativo avrà cura di aggiornare e conservare

presso la sede tutti i libri sociali necessari ad una chiara e trasparente gestione dell'Associazione stessa.

A tal fine saranno tenuti i seguenti libri e registri:

- libro socie;
- registro delle volontarie;
- libri verbali dell'Assemblea delle Socie;
- libro dei verbali del Consiglio Direttivo;
- registro delle entrate e delle uscite finanziarie.

Art. 16 - Scioglimento

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti delle associate convocate in Assemblea straordinaria.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa nei limiti di cui al comma seguente.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del D. Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore.

Art. 17 - Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

All'originale firmato: Sandra Cavallucci, Martina Salvini
notaio

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI COPIA REDATTA SU SUPPORTO DIGITALE A ORIGINALE REDATTO SU SUPPORTO ANALOGICO ((art. 22, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82)

Certifico io sottoscritta dott.ssa Martina Salvini, notaio in Firenze, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, che la presente copia, sottoscritta da me notaio con firma digitale (certificato numero di serie 2e 98 rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato con validità dal 12/04/2022 alle 15:42:30 UTC al 12/04/2025 alle 15:42:30 UTC), redatta su supporto informatico, composta da nove pagine, è conforme all'allegato "A" dell'atto da me notaio ricevuto il 12 marzo 2024, rep. 4804/3609, registrato a Firenze il 19 marzo 2024 al n. 10567 serie 1T, redatto su supporto analogico, conservato nei miei rogiti.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Firenze, 28 marzo 2024

file firmato digitalmente dal notaio Martina Salvini